

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC)

Nuova regolamentazione per le targhe di motoleggere e di quadricicli leggeri a motore	
Testo in vigore	Modifiche proposte
<p>Art. 83 Materiale; costruzione</p> <p>¹ Le targhe sono di metallo inossidabile; possono essere munite di un rivestimento riflettente. L'USTRA può ammettere l'impiego di altri materiali adatti e fissare esigenze minime per il materiale riflettente.</p> <p>² Gli stemmi, le lettere e le cifre sono impressi con un rilievo di 1,5 mm. Gli stemmi devono corrispondere al modello ufficiale.</p> <p>³ Le targhe, i cui angoli devono essere arrotondati (raggio di 1 cm), hanno le dimensioni seguenti:</p> <p>a. la targa anteriore degli autoveicoli, nonché la targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e dei rimorchi di lavoro, ha una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 8 cm;</p> <p>b. la targa posteriore degli autoveicoli, nonché la targa dei rimorchi per trasporto agganciati ad autoveicoli hanno una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 16 cm (formato alto) o una lunghezza di 50 cm e un'altezza di 11 cm (formato lungo);</p> <p>c. la targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei tricicli a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi, ha una lunghezza di 18 cm e un'altezza di 14 cm;</p> <p>⁴ L'USTRA può fissare un formato differente per le targhe destinate ai veicoli i cui detentori beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.</p> <p>⁵ Per i rimorchi dell'esercito, la targa con una scritta su due linee ha il formato delle targhe dei motoveicoli, quella con la scritta su una linea il formato della targa anteriore degli autoveicoli.</p>	<p>Art. 83 Materiale; costruzione</p> <p>¹ <i>Testo in vigore</i></p> <p>² <i>Testo in vigore</i></p> <p>³ Le targhe, i cui angoli devono essere arrotondati (raggio di 1 cm), hanno le dimensioni seguenti:</p> <p>a. la targa anteriore degli autoveicoli, nonché la targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e dei rimorchi di lavoro, ha una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 8 cm;</p> <p>b. la targa posteriore degli autoveicoli, nonché la targa dei rimorchi per trasporto agganciati ad autoveicoli hanno una lunghezza di 30 cm e un'altezza di 16 cm (formato alto) o una lunghezza di 50 cm e un'altezza di 11 cm (formato lungo);</p> <p>c. la targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli a motore e dei tricicli a motore nonché la targa dei rispettivi rimorchi, ha una lunghezza di 18 cm e un'altezza di 14 cm;</p> <p>d. la targa delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore ha una lunghezza di 10 cm e un'altezza di 14 cm.</p> <p>⁴ <i>Testo in vigore</i></p> <p>⁵ <i>Testo in vigore</i></p>
Commento:	
Dal testo del capoverso 3 lettera c sono soppressi le motoleggere e i quadricicli leggeri a motore. Il formato delle targhe per questo tipo di veicoli è ora disciplinato nella nuova lettera d e corrisponde a	

quello previsto per i ciclomotori, così da tenere conto delle ultime evoluzioni in questo segmento. Opportune disposizioni di transizione faranno in modo che le targhe già messe in circolazione non debbano essere sostituite e consentiranno ai Cantoni di esaurire le targhe ancora in giacenza.